

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE

anno scolastico 2017/2018



SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

 flccgil  FLCCGIL

WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza

Organici scuola personale docente **Anno scolastico 2017/2018** **Scheda di approfondimento**

Le norme di riferimento per la determinazione delle classi e degli organici per il 2017/18 rimangono i diversi regolamenti attuativi dell'[art. 64 del DL 112, comma 4](#), convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado ([DPR 81 del 20 marzo 2009](#)) a cui si aggiunge, da ultimo, quanto previsto dalla legge 107/15 in merito all'organico dell'autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento ([comma 63, legge 107/15](#)).

Nella scheda che segue sono riassunte tutte le norme, già applicate negli ultimi anni, sui parametri per la costituzione delle classi, delle cattedre e dei posti comuni nel rispetto della precedente normativa, a cui si integrano le indicazioni per la costituzione e l'assegnazione dei posti dell'organico aggiuntivo (di posti comuni, classi di concorso e sostegno) per il potenziamento. L'insieme di questi posti, complessivo di quelli per il sostegno, va a costituire l'organico dell'autonomia.

Un paragrafo a parte riguarda i Licei Musicali, le cui discipline di indirizzo vanno a costituire cattedre in organico di diritto a partire dall'a.s. 2017/2018.

Si tratta di uno strumento completo per supportare il lavoro delle strutture territoriali e le competenze delle RSU nella fase di informativa sindacale.

PREMESSA

Il MIUR, con la [nota 21315 del 15 maggio 2017](#) (che trasmette lo schema di Decreto Interministeriale con la ripartizione dei posti) appena emanata sul personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, ha attribuito alle singole Direzioni Scolastiche Regionali una dotazione organica complessiva di posti comuni, da ripartire poi per le singole province e per i diversi gradi di scuola. Questa dotazione, per quanto riguarda la quota complessiva di posti comuni, è uguale a quella dello scorso anno (e dei precedenti). A tale ripartizione si aggiungono ulteriori posti per il potenziamento sia comuni che sul sostegno, per effetto della legge 107/15, ed ulteriori posti per effetto della legge di stabilità 2017.

Successivamente saranno pubblicate le disposizioni (la circolare specifica) per definire l'organico del personale ATA.

La **dotazione complessiva di posti comuni** per i docenti nell'organico di diritto 2016/2017 è pari a 601.126 posti comuni + 48.812 per il potenziamento, + 96.480 per il sostegno (compresi i posti aggiuntivi della legge 107/15).

A tale quota, che rimane fissa, va ad aggiungersi un contingente di **posti comuni** derivanti dall'attuazione della legge di stabilità 2017, ovvero posti già consolidati nell'organico di fatto 2016-2017 (30.262 totali) **trasferiti in organico di diritto** in quanto autorizzati dal MEF: **11.500 posti**. Per differenza risulta definita anche la quota che già sin da ora viene autorizzata per l'adeguamento nell'organico di fatto 2017/2018: $30.262 - 11.500 = \mathbf{18.762}$

Sul **sostegno** sono consolidati **ulteriori 3.600 posti** in organico di diritto.

La dotazione assegnata a ciascuna regione è stata a sua volta suddivisa nei 4 gradi di scuola e mentre la ripartizione delle prime due quote di organico è stata confermata per effetto dell'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, in quanto diventata triennale dallo scorso anno, la nuova quota aggiuntiva e quella relativa all'organico di fatto autorizzata, è stata calcolata prioritariamente sulla base della previsione sull'andamento degli alunni, e quindi delle classi (cioè in proporzione all'aumento o diminuzione del rapporto medio alunni/classi), ma anche in base ad altri elementi orografici e tenendo conto delle serie storica degli ultimi anni.

L'organico delle singole scuole verrà determinato tenendo conto della ripartizione che effettuerà, a sua volta, ciascun Direttore Regionale per le singole province e per i vari gradi di scuola.

I PUNTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE

Indicazioni generali

- La ripartizione dei posti aggiuntivi previsti nella finanziaria 2017 ha tenuto conto del numero degli alunni rilevati in organico di fatto 2016/2017, dell'entità della popolazione scolastica per il periodo 2016/2019, della serie storica della scolarità negli ultimi anni e delle situazioni orografiche.
- Per la prima volta la tabella allegata contiene sin da ora la colonna dei posti che saranno poi utilizzabili nell'adeguamento del fatto (*tabella che negli anni passati era inviata con successiva circolare*).
- Gli USR, nel ripartire la dotazione organica di diritto alle province, possono operare delle compensazioni tra i vari gradi di scuola (solo per la quota di posti comuni), compresa la scuola dell'infanzia.
- La scuola dell'infanzia continua ad essere esclusa dell'attribuzione dei posti per il potenziamento, mentre per gli altri gradi questa è determinata dalla tabella 1 allegata alla legge 107/15.
- Gli US Territoriali, per conto degli USR, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l'organico curricolare mentre i posti del potenziamento, confermati nel numero (l'assegnazione è triennale) potranno essere modificati nella tipologia tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF ma nei limiti dei posti vacanti. Andrà comunque tenuta in debita considerazione l'attribuzione già effettuata nello scorso anno.
A tal riguardo sono possibili correttivi da parte degli USR che, una volta acquisite le proposte delle scuole, valuteranno e procederanno sulla base dell'esigenza tendenziale di ridurre o eliminare l'esubero del personale docente.
- Nella circolare si ricorda anche che, sui posti del potenziamento, non sono possibili le sostituzioni dei docenti, salvo che queste non siano necessarie per assicurare le attività curricolari previste nel PTOF o in caso di utilizzo dei posti del potenziamento per lo sdoppiamento delle classi o dei singoli insegnamenti.
- Si richiama poi che, per i C.P.I.A. e all'interno dell'organico per il potenziamento, due posti andranno garantiti alla nuova classe di concorso A-23 (italiano per alloggiotti). Si ricorda che mentre l'organico dei posti comuni è assegnato ai singoli CTP, quello per il potenziamento, compresi i due posti della A-23, pur assegnati anch'essi ad un'unica sede, operano formalmente nel CPIA per consentirne l'utilizzo sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa.
- Le norme per la formazione delle classi rimangono quelle definite nel DPR 81/09.
- Nella scuola secondaria di secondo grado sia gli organici, che la mobilità, che l'individuazione dei perdenti posto, saranno disposti sulla base delle nuove classi di concorso definite dal DPR n. 19 del 14/02/2016.
- Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo il verificarsi di un incremento determinato dal mancato recupero dei debiti formativi e il numero di alunni superi le 31 unità nella classe.
- Rimane il riferimento alla sicurezza nel rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

Norme specifiche

Scuola dell'infanzia

- Confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.

Scuola primaria

- Confermato il modello orario ordinario a 27 ore settimanali (che sarà anche il parametro di calcolo per l'attribuzione dei posti) mentre quello a 24 ore sarà attivabile "solo" se richiesto esplicitamente dalle famiglie, in numero tale da consentire la costituzione di una classe.
- Le eventuali risorse organiche eccedenti della primaria vanno prioritariamente utilizzate per mantenere i modelli orari superiori alle 27 ore già in atto e assicurare agli alunni la continuità dell'orario delle lezioni come nel precedente anno.
- Nulla cambia per il tempo pieno.
- Gli spezzoni orario di posto comune possono essere abbinati alle ore aggiuntive necessarie per l'insegnamento dell'inglese; quelli non inferiori alle 12 ore si arrotondano a posti interi.
- L'insegnamento della lingua inglese è impartito dai docenti in possesso dei requisiti in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, Solo dove ciò non sia possibile, sono istituiti posti per docenti specialisti, ma nel limite del contingente regionale.
- Le pluriclassi vanno previste solo in via eccezionale e sarà comunque possibile utilizzare i posti del potenziamento per sdoppiare sia singoli insegnamenti che l'intera classe.

Scuola secondaria di I° grado

- Nulla cambia per la costituzione delle classi a tempo normale o prolungato e l'assetto delle cattedre rimane regolato dal DM 37/09.
- Nulla cambia per l'insegnamento dello strumento musicale.
- Rimangono le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella scuola, rispetto ad eventuali richieste di cambiamento della lingua.

Scuola secondaria di II° grado

- Le classi prime, in presenza di ordinamenti diversi, si costituiscono in modo autonomo, mentre si determinano sulla base del numero complessivo di alunni se si tratta di indirizzi diversi nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale o nei diversi percorsi liceali.
- Per le classi iniziali del secondo biennio valgono le stesse regole di quelle iniziali.
- Anche nel II° grado si applica la stessa norma di garanzia per i docenti titolari di seconda lingua comunitaria.

Uffici tecnici

- È possibile attivare l'ufficio tecnico nel rispetto dei regolamenti dell'istruzione tecnica e professionale (uno soltanto, anche se sono presenti diversi ordinamenti nella stessa scuola) e sarà competenza degli USR (e non più del Miur) autorizzarli. Prioritariamente la scelta della classe di concorso deve essere finalizzata alla riduzione dell'esubero.

Percorsi IeFP

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex serali)

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno. I docenti rimangono titolari presso le singole sedi associate ai CPIA (ex CTP). Va garantito il mantenimento dei posti attuali quantificati in **6.157** più il potenziamento.

Scuole carcerarie ed ospedaliere

- Nessuna novità.

Sostegno

- L'organico di diritto definito dalla legge 128/14 (90.034 posti) già integrato da ulteriori 6.446 posti previsti della legge 107/15 per un totale di 96.480 posti, vede aggiunta una **dotazione di consolidamento di 3.600 posti** finalizzata ad una parziale stabilizzazione dei posti del fatto e prevista nella finanziaria 2017.
- Rimane un punto di riferimento la sentenza della Corte Costituzionale che consente poi l'attivazione di ulteriori posti in deroga in organico di fatto come negli anni scorsi.

I PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI

Le norme di riferimento

La fonte normativa principale da considerare per la costituzione delle classi e la determinazione degli organici è il **DPR 81/09** sul "*Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola*", che contiene i parametri sulla formazione delle classi.

Criteri generali

- a) Nella formazione delle classi va assicurato il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente stabilito per ciascuna Regione e ciascuna Provincia
- b) le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell'offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate
- c) rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule, ed il rispetto delle norme sulla sicurezza (espressamente richiamate nella circolare)
- d) i Dirigenti dell'amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri

Costituzione classi con alunni con disabilità

Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, vanno limitate a non più di **22 alunni** (in particolare in presenza di grave disabilità) a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe.

È bene ricordare che i recenti Decreti Interministeriali sulle dotazioni organiche hanno previsto che, per ogni ordine e grado, "*I DS cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di **presenza di più di due unità per classe**, questa deve essere costituita con **non più di 20 alunni***".

Scuola dell'infanzia

- Il numero di bambini per sezione deve essere **non superiore a 26 e non inferiore a 18**, salvo quanto detto in presenza di handicap: il divisore è, quindi, pari a 26. Eventuali eccedenze saranno ripartite **fino a 29 alunni** per classe.
- È confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.

Scuola primaria

Formazione classi

- Le classi di scuola primaria saranno costituite, in ciascun plesso, da **non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27** in presenza di resti.
- Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.
- Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini.
- Le opzioni possibili sul tempo scuola (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a **24 ore** settimanali (solo in via eccezionale e se esplicitamente richiesto dalle famiglie in numero tale da poter costituire una classe), a **27 ore** con esclusione delle attività opzionali facoltative, a **30 ore**, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico assegnato, a **40 ore**. Tale ultimo modello (ex tempo pieno) viene confermato nella consistenza organica attuale. Un eventuale potenziamento del tempo pieno è possibile solo nell'ambito della dotazione organica assegnata.
- Nelle scuole dove è presente sia il tempo normale che il tempo pieno, il numero delle classi sarà definito sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi autorizzate e all'organico assegnato, il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.
- L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe formato. Pertanto, solo in via "residuale", potranno continuare ad essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe anche nell'anno prossimo, posti che saranno costituiti su non meno di 7/8 classi.
- Sono possibili ore di compresenza nel margine delle ore residue derivanti dalla presenza di docente specifico per l'insegnamento della religione cattolica o della lingua inglese.

Determinazione organico di diritto

- A prescindere dalle scelte fatte dalle famiglie sul modello orario (24 ore, 27 ovvero 30), il numero dei posti si calcola moltiplicando il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale). **NB: i risparmi derivanti dal calcolo a 27 ore per tutte le classi, piuttosto che a 30 almeno nelle ultime classi negli anni precedenti, devono rimanere nelle disponibilità di ciascuna scuola al fine di consentire per quanto possibile il mantenimento di un tempo scuola superiore alle 27 ore.**
- Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore disponibili per ciascuna classe (la classe fa 40 ore alla settimana, i due docenti 44) diventano disponibili, previo programmazione del Collegio Docenti, per le esigenze della scuola nell'ambito dell'organico dell'autonomia. In particolare **per elevare da 27 a 30** l'orario nelle altre classi, oppure per l'assistenza a mensa dove si effettuano rientri pomeridiani.
- Qualora dalle modalità di calcolo di cui sopra rimangano dei resti orari, si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore, questo resto si può arrotondare a posto intero (compatibilmente con la dotazione complessiva). Tale arrotondamento, al contrario, è obbligatorio in presenza di esubero a livello provinciale. Se è inferiore alle 12 ore, allora la quota-orario rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore necessitano altre ore (ad esempio di lingua inglese) allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo accade quando le ore necessarie per assicurare l'insegnamento della lingua

inglese in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista (le classi "scoperte" possono essere inferiori al numero di 7/8 necessarie per costituire un posto intero di lingua inglese).

- Le ore per l'insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive nel caso in cui l'insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell'idoneità.
- Con le 4 ore dell'orario-docenti eccedenti le 40 del tempo pieno (nel caso sia attivato), con le eventuali ore di compresenza derivanti dell'insegnamento aggiuntivo della religione cattolica o per l'insegnamento con lo specialista per lingua inglese, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalla famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali (ma improbabili) posti aggiuntivi assegnati dall'USP alla scuola, sarà possibile:
 - o *estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;*
 - o *assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani (es. articolazione a moduli);*
 - o *estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalle famiglie.*
 - o *avviare interventi di arricchimento e recupero per piccoli gruppi*

I posti per il potenziamento sono posti aggiuntivi.

Sulle modalità di utilizzo della risorsa "organico" assegnata complessivamente decide la singola scuola, che ne programma le attività nell'ambito del PTOF discusso e **deliberato in collegio docenti**.

Scuola secondaria di 1° grado

- Le classi prime saranno costituite, di norma, **da non più di 27 alunni** e non meno di 18. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni. Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti non superi le 30 unità.
- Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari rispettivamente alle prime e seconde, a condizione però che il numero medio **non sia inferiore a 20 alunni** per classe. In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.
- Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni.
- Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni.
- Le classi a **tempo prolungato** saranno attivabili:
 - o *compatibilmente con la dotazione organica assegnata,*
 - o *a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),*
 - o *che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana,*
 - o *che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi "in progressione" un corso completo.*
- Il numero delle classi si formulerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. Solo successivamente si procederà alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato e a tempo normale sulla base delle richieste delle famiglie.

- Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale oltre le 30 ore nel tempo normale e all'interno del modello esteso (fino a 40 ore) nel tempo prolungato. In entrambi i casi va assicurato l'insegnamento di 4 diversi strumenti musicali e nella formazione della classe prima, il numero di alunni per ciascun strumento, non può essere inferiore a tre.
- Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale.
- Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell'area artistico - espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).

Determinazione organico di diritto

Nel **tempo normale** tutte cattedre sono a 18 ore. Pertanto si avrà una cattedra di:

- *italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9);*
- *matematica ogni 3 classi;*
- *inglese ogni 6 classi;*
- *seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi.*
- *religione ogni 18 classi.*

Le ore di approfondimento in materie letterarie non possono costituire da sole cattedra, ma concorrono alla costituzione delle cattedre di "Italiano, Storia e Geografia".

Nel **tempo prolungato** tutte cattedre sono a 18 ore e cioè:

- *ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;*
- *ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;*
- *ogni 6 classi (2 corsi interi), 1 cattedra di inglese;*
- *ogni 9 classi (3 corsi interi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;*
- *ogni 18 classi, 1 cattedra di religione.*
- *una o due ore (da 38 a 40) in più potranno essere assegnate, se richieste dalla scuola; contribuiscono a formare cattedre interne nell'insegnamento scelto, solo in presenza di altri spezzoni della stessa materia e non possono costituire, esse stesse, una cattedra-orario.*

Aspetti problematici

a) Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia nel tempo prolungato

Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui "pacchetti orari", mentre sono possibili diverse soluzioni sulle "cose da fare" (insegnamenti). Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un'altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, se la scuola lo decide). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un'altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, se la scuola lo decide). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto se si è decisa la separazione degli insegnamenti di italiano, storia e geografia).

b) **Inglese potenziato**

Non è più attivabile con i posti comuni. Altra cosa è se si attiva un progetto con le "eventuali" risorse del potenziamento.

Scuola secondaria di 2° grado

Formazione classi

- Le prime classi saranno costituite, di regola, con **27 alunni**. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola **fino ad un massimo di 30 alunni**. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.
- Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi ed opzioni presenti nell'istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi ed opzioni.
- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.
- È possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
- Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi o articolati con strutture e arredi ecc...) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. Su questo tema è necessaria la massima attenzione in riferimento costante con l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione **se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni**.
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da **almeno 10 alunni**.

Educazione fisica

Le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse assegnate (posti assegnati su potenziamento).

Situazioni disagiate

Nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali.

Costituzione delle cattedre in organico di diritto

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, a parte l'introduzione delle nuove classi di concorso, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre nelle attuali classi di concorso, tutte ricondotte a 18 ore. È evidente, però, che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre interne a 18 ore: ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) del modulo di insegnamento sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso, e in presenza di docente titolare da salvaguardare, la cattedra interna potrà essere costituita a 16 ore (il minimo deve essere pari ad almeno 15 ore).

Per lo stesso motivo (unitarietà dell'insegnamento sui moduli curricolari) possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. Su questo punto la circolare è chiara: **"il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico"**.

Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nello stesso Istituto (tra mattino e serale gli organici sono distinti, quindi si tratta sempre di COE - cattedra esterna). Negli altri casi secondo il principio della viciniorità e sempre tra scuole all'interno dello stesso ambito territoriale. Sarà anche possibile, in presenza di spezzoni della stessa classe di concorso (ad es. 9 + 9 ore) nella stessa autonomia scolastica (magari in sedi diverse) ed un posto di potenziamento assegnato alla stessa classe di concorso, costituire cattedre "miste" (9 ore curricolari +9 di potenziamento) piuttosto che una cattedra orario intera ed un posto intero di potenziamento.

Importante è che questa operazioni non comporti alcuna contrazione del monte-ore assegnato complessivamente.

Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

- I percorsi triennali per l'acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle Regioni.
- Possono essere realizzati dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (*Vedi linee guida [legge 40/07] e Intesa conferenza unificata del 16 dicembre 2010*)
 - o Offerta sussidiaria integrativa (*gli alunni si iscrivono per un indirizzo quinquennale, ma chiedono di acquisire anche la qualifica triennale*)
 - o Offerta sussidiaria complementare (*gli alunni si iscrivono direttamente per avere la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale, ove possibile*)

In ogni caso l'organico assegnato alla scuola non è separato, e l'attivazione dei percorsi IeFP non comporta risorse aggiuntive perché dovrà rientrare nel limite del numero di classi definito.

Le classi iniziali degli Istituti Professionali che attivano anche i percorsi IeFP sono formate sul numero complessivo degli studenti iscritti, siano essi all'indirizzo professionale, che al percorso di qualifica/diploma quadriennale IeFP.

L'assegnazione dei docenti alle classi IeFP e/o a quelle IP sarà effettuata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali, resi oggetto di adeguata informativa sindacale.

Ufficio tecnico

La procedura da seguire per gli uffici tecnici (negli istituti tecnici tecnologici e professionali industria e artigianato), prevede che l'autorizzazione sia concessa dall'USR e non più dal MIUR. Può essere attivato un solo ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti costituiti da entrambi gli ordinamenti.

Pertanto:

la scuola (il dirigente scolastico) deve fare la richiesta all'US Territoriale chiedendo un posto in organico per un Insegnante Tecnico Pratico (ITP) della propria scuola (se appartenente a classe di concorso in esubero in provincia); oppure comunque un posto di ITP, sempre per classe di concorso in esubero nella provincia;

- gli US Territoriali devono verificarne le condizioni di fattibilità, come da circolare, e comunicare le richieste all'USR;
- l'USR, verificato che il posto richiesto stia nei limiti del contingente di posti attivabili in diritto nella provincia ed in regione (NB: si può chiedere altra classe di concorso "solo" se non c'è affatto esubero in provincia tra gli ITP), autorizza direttamente le richieste.

Organico di sostegno

Sul sostegno si conferma la sentenza della Corte Costituzionale (n. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità della legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

- a) illegittimo il comma 413 dell'art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;
- b) illegittimo anche il comma 414, sempre dell'art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, *"una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente"*.

Per l'a.s. 2017/2018 l'amministrazione ha confermato la dotazione complessiva di posti di sostegno assegnata lo scorso anno e pari a **96.480** posti, più l'ulteriore quota derivante dalla finanziaria per il 2017 di **3.600 posti**, per un totale di **100.080** come dato di massima. La dotazione è quella che viene presa a riferimento per definire la quota attivabile in organico di diritto.

Questa impostazione, nei fatti, comporta che la concreta attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale (e cioè che sono illegittimi tetti predefiniti per ragioni contabili) potrà trovare effettivo riscontro solo nell'organico di fatto dove, se necessario, si continuerà a superare sia il contingente complessivo già stabilito, che nominare supplenti annuali su tutti i posti necessari. Nella successiva circolare sull'organico di fatto saranno fornite ulteriori indicazioni specifiche.

Istituzioni educative

Per la determinazione dei posti, si confermano i parametri previsti dal DPR 81/09. Rimane fisso il tetto delle dotazioni attivate nell'anno scolastico 2011-2012.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)

Come già lo scorso anno, si applicheranno le disposizioni di cui al DPR 263 del 29 ottobre 2012. Il DPR 263/12, nell'istituire i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA), prevede:

- percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione relativa all'obbligo di istruzione (art. 4 comma 1 lettera a). L'iscrizione è per coloro che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, già compiuto il sedicesimo anno di età. A seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, può iscriversi, nei limiti dell'organico assegnato e - in presenza di particolari e motivate esigenze - anche chi ha compiuto il quindicesimo anno di età.
- percorsi di secondo livello (ex corsi serali) realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, finalizzati al conseguimento del relativo diploma (art. 4 comma 1 lettera b).

Possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e coloro che, compiuto il sedicesimo anno di età ed in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA (art. 4 comma 1 lettera c) per adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine.

Alle dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti sono assegnati **6.157 posti** nell'a.s. 2017/2018. A questi, come precedentemente indicato, va integrata la quota di potenziamento che comprende anche i nuovi insegnamenti di A-23 (italiano per alloglotti).

L'organico dei CPIA è determinato (almeno fino al Decreto Interministeriale 2016) con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. In particolare sono previsti otto docenti di cui 3 della primaria e 5 della secondaria, secondo i parametri stabiliti dall'OM 455/97, art. 4, a cui si aggiungono due docenti di scuola secondaria di I grado per gli insegnamenti previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa in ciascuno degli assi culturali.

L'organico dei docenti dei **percorsi di secondo livello (ex serali)** è definito:

- come conferma della dotazione organica di diritto assegnata ai percorsi in oggetto nell'a.s. 2015/2016.
- tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti dei corsi "diurni".

La riduzione dei quadri orari dei percorsi di secondo livello non competerà una riduzione della dotazione organica. Le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo di percorsi in differenti assetti organizzativi e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

E' confermato che il personale risultato in soprannumero, in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato, viene a richiesta riassegnato a detti percorsi nell'ambito territoriale di riferimento.

Licei Musicali

Gli insegnamenti specifici dei Licei Musicali costituiscono posti in organico di diritto a partire dall'a.s. 2017/2018. Sono quantificati in **2.212**, da computarsi nella **quota di stabilizzazioni** prevista dalla legge di stabilità 2017.

L'organico viene definito nel limite massimo di ciascuna sezione come di seguito:

classe di concorso A53 – Storia della Musica – 10 ore

classe di concorso A63 – Tecnologie musicali – 10 ore

classe di concorso A64 – Teoria Analisi e Composizione – 15 ore

All'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) sono assegnate complessivamente, per ogni sezione del quinquennio, **6 ore di primo strumento e 4 del secondo strumento**, calcolate sul limite massimo di 27 alunni per classe (parametro forfetario valido dalla 1 alla 5 classe).

Riguardo al Laboratorio di Musica d'insieme la circolare, oltre a precisare il numero di ore per ciascuna delle quattro sottosezioni, **13 per un totale di 52 ore nel quinquennio**, stabilisce che esse devono essere utilizzate prioritariamente per completare le cattedre di strumento. Al fine di realizzare procedure trasparenti e di evitare contenziosi, è opportuno che tale completamento sia effettuato a favore del/i docente/i in che risulterà/risulteranno collocato/i in ordine alla posizione migliore redatta sulla base del numero di anni di servizio e, a parità, con il maggior punteggio, nella graduatoria provinciale unificata incrociando le varie graduatorie di coloro che possono insegnare nella specifica sottosezione.

È prevista anche l'istituzione di posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti, sempre compresa nel limite regionale triennale.